

**REGOLAMENTO DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
PER PRATICANTATO, STAGE, POSTI AGGIUNTIVI DI
DOTTORATO E ALTRE FORME DI SOSTEGNO
ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA**

19 ottobre 2004

**REGOLAMENTO DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS
PER PRATICANTATO, STAGE, POSTI AGGIUNTIVI DI DOTTORATO E
ALTRE FORME DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Articolo 1</i>	- <i>Obiettivi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 2</i>	- <i>Strumenti</i>	<i>pag. 3</i>

TITOLO II - PRATICANTATO

<i>Articolo 3</i>	- <i>Attivazione e finalità del praticantato</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 4</i>	- <i>Rimborso spese nel praticantato</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 5</i>	- <i>Durata e svolgimento del praticantato – Ruolo e compiti del referente</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Articolo 6</i>	- <i>Compiti, prerogative e doveri del praticante</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Articolo 7</i>	- <i>Decadenza dal praticantato</i>	<i>pag. 6</i>

**TITOLO III - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI SPECIALIZZAZIONE: STAGE PRESSO
L'AUTORITÀ**

<i>Articolo 8</i>	- <i>Attivazione e finalità dello stage</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Articolo 9</i>	- <i>Condizioni per la stipulazione delle convenzioni con gli istituti universitari per l'effettuazione di stage presso l'Autorità</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Articolo 10</i>	- <i>Importo del contributo dell'Autorità</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Articolo 11</i>	- <i>Compiti, prerogative e doveri dello stagista</i>	<i>pag. 8</i>

TITOLO IV - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA

<i>Articolo 12</i>	- <i>Borse di studio per posti aggiuntivi di dottorato di ricerca</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Articolo 13</i>	- <i>Oneri economici sostenuti dall'Autorità per l'attivazione di posti aggiuntivi di dottorato di ricerca</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Articolo 14</i>	- <i>Svolgimento del dottorato presso l'Autorità – Ruolo e compiti del supervisore</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Articolo 15</i>	- <i>Compiti, prerogative e doveri del vincitore del posto aggiuntivo di dottorato</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Articolo 16</i>	- <i>Assegni di ricerca</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Articolo 17</i>	- <i>Contributo dell'Autorità per l'assegno di ricerca</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Articolo 18</i>	- <i>Svolgimento dell'assegno di ricerca presso l'Autorità – Ruolo e compiti del coordinatore</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Articolo 19</i>	- <i>Compiti, prerogative e doveri dell'assegnista di ricerca</i>	<i>pag. 11</i>

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

<i>Articolo 20</i>	- <i>Norme transitorie</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Articolo 21</i>	- <i>Prestiti per gli studi</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Articolo 22</i>	- <i>Norma finale</i>	<i>pag. 12</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) promuove e sostiene la formazione professionale, gli studi e le ricerche con riferimento alle funzioni di garanzia, regolazione, controllo e vigilanza dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, anche mediante la definizione di convenzioni e protocolli di intesa di norma con istituti universitari e istituti pubblici di ricerca italiani ed esteri.

Articolo 2

Strumenti

1. L'Autorità intende perseguire le finalità di cui all'articolo 1, in un'ottica di sostegno a quegli interventi formativi aventi diretto interesse per l'Autorità e da realizzarsi in tutto o in parte presso i propri uffici, avvalendosi di una pluralità di strumenti articolati come segue:
 - a) praticantato: attività formativa rivolta a laureati e curata direttamente dall'Autorità, finalizzata alla promozione della conoscenza e all'approfondimento delle proprie attività istituzionali, anche tramite la partecipazione operativa ai lavori degli uffici dell'Autorità stessa;
 - b) sostegno a corsi di specializzazione: interventi formativi correlati a corsi di specializzazione post-universitari che prevedano una fase didattica e una fase operativa (stage) da svolgersi presso gli uffici dell'Autorità a completamento dell'attività didattica (corsi/master), su tematiche d'interesse dell'Autorità, da realizzarsi di norma con università convenzionate;
 - c) sostegno all'attività di ricerca:
 - posti aggiuntivi di dottorato di ricerca correlata all'attivazione di corsi di dottorato specifici su tematiche di interesse dell'Autorità, da parte di istituti universitari o enti pubblici di ricerca convenzionati, che prevedano lo svolgimento di una quota parte significativa dell'attività di dottorato presso gli uffici dell'Autorità;
 - assegni di ricerca correlati allo svolgimento presso l'Autorità di attività di ricerca da realizzarsi in collaborazione con università o Enti pubblici di ricerca convenzionati.

TITOLO II

PRATICANTATO

Articolo 3

Attivazione e finalità del praticantato

1. L'Autorità può consentire ogni anno a giovani laureati o praticanti, con votazione di laurea non inferiore a 105/110 (o equivalente) ed età non superiore ai 28 (ventotto) anni, lo svolgimento di un periodo di praticantato presso i propri uffici, al fine di favorire la conoscenza e l'approfondimento delle attività istituzionali dell'Autorità, anche tramite la partecipazione operativa ai lavori degli uffici dell'Autorità stessa. I praticanti non possono essere più di sette contemporaneamente.
2. L'attivazione del periodo di praticantato avviene tramite avvisi, indicanti le aree di interesse disponibili annualmente, da emanarsi con determinazione del Direttore Generale che provvede ad indicare anche le modalità operative. Agli avvisi di selezione per l'attivazione di periodi di praticantato viene data pubblicità in forma adeguata.
3. Nella domanda di praticantato devono essere indicate le tematiche, relative alle aree di interesse disponibili, che si intendono approfondire presso l'Autorità.
4. Qualora il numero delle domande lo richieda il Direttore Generale con il supporto del Servizio amministrazione e personale e dell'unità interessata provvederà a valutare e a selezionare le candidature pervenute. Sono prese in considerazione tutte le richieste pervenute da parte degli aspiranti aventi i requisiti prescritti nei sei mesi precedenti la scadenza del termine di presentazione previsto dall'avviso di selezione.

Articolo 4

Rimborso spese nel praticantato

1. Al praticante non residente e non avente dimora nella città in cui si trovano gli uffici dell'Autorità presso cui si svolge il periodo di praticantato, può essere riconosciuto, con autorizzazione del Direttore dell'unità organizzativa interessata, un rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le disposizioni in materia di missioni vigenti presso l'Autorità, applicabili al personale inquadrato con la qualifica di aggiunto, per un importo massimo pari ad euro 4.000 (quattromila) per l'intero periodo.
2. Ai fini del rimborso delle spese occorre che il praticante abbia iniziato il periodo di praticantato e che il referente di cui al successivo articolo 4 abbia fornito al Servizio amministrazione e personale dell'Autorità, con il visto del Direttore dell'unità organizzativa interessata, il benestare al pagamento.

Articolo 5

Durata e svolgimento del praticantato - Ruolo e compiti del referente

1. Il periodo di praticantato non può superare i sei mesi. In tale periodo non vengono computati gli eventuali periodi di sospensione del praticantato.
2. L'attivazione del praticantato è stabilita con determinazione del Direttore Generale. Il Direttore Generale può autorizzarne il rinvio o la sospensione temporanea solo in ragione di gravi e giustificati motivi, debitamente documentati.
3. Il periodo di praticantato si svolge presso gli uffici dell'Autorità, sotto la direzione di un referente designato dal Direttore dell'unità organizzativa presso la quale si svolge il praticantato.
4. Il referente:
 - a) definisce un piano di attività per il praticante;
 - b) fornisce al praticante l'assistenza e le cognizioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del praticantato;
 - c) informa il praticante circa le norme comportamentali da osservare all'interno degli uffici dell'Autorità;
 - d) segnala tempestivamente al Direttore Generale e al Direttore dell'unità organizzativa interessata, eventuali fatti ovvero inadempienze che possono configurare l'interruzione del periodo di praticantato;
 - e) esprime il proprio parere in merito alle eventuali richieste del praticante di sospensione temporanea dell'attività di praticantato, da sottoporre all'autorizzazione del Direttore Generale;
 - f) sottoscrive la relazione illustrativa dell'attività svolta dal praticante a conclusione del periodo di praticantato;
 - g) valuta l'attività formativa svolta dal praticante.

Articolo 6

Compiti, prerogative e doveri del praticante

1. Il praticante è tenuto a:
 - a) iniziare le attività alla data stabilita dall'Autorità;
 - b) attenersi agli indirizzi del referente;
 - c) rispettare le regole comportamentali vigenti presso gli uffici dell'Autorità in cui deve operare, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene sul lavoro;
 - d) mantenere l'obbligo di riservatezza in merito a informazioni di cui può venire a conoscenza nel periodo di svolgimento del praticantato;
 - e) assicurare continuità di frequenza presso le strutture dell'Autorità per l'idoneo sviluppo del percorso formativo, nel rispetto di orari compatibili con quelli di ordinario svolgimento dell'attività lavorativa;
 - f) redigere, a conclusione del periodo di praticantato, una relazione illustrativa dell'attività svolta.
2. L'attività di praticantato può essere sospesa, a richiesta del praticante, per un periodo non superiore complessivamente a trenta giorni, per giustificati e documentati motivi.

3. Il praticante, prima dell'inizio del praticantato, si impegna con una dichiarazione scritta, a rispettare gli obblighi specificati nel presente articolo. Con tale dichiarazione il praticante dovrà altresì attestare l'insussistenza di rapporti diretti /indiretti con soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e regolati dall'Autorità.
4. Su proposta del referente che ne ravvisi l'effettiva utilità, il praticante può essere autorizzato dal Direttore dell'unità organizzativa presso la quale si svolge il praticantato a partecipare a incontri tecnici, seminari o altro, direttamente connessi alle materie oggetto del praticantato. In tal caso il praticante ha diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le disposizioni in materia di missioni vigenti presso l'Autorità, applicabili al personale inquadrato nella qualifica di aggiunto.
5. Il praticante è assistito da polizza assicurativa a copertura di infortuni che possono essere connessi con l'attività svolta durante il periodo di praticantato.
6. L'attività formativa svolta dal praticante presso l'Autorità sarà oggetto di relazione con valutazione scritta da parte del referente e rimarrà agli atti dell'Autorità stessa.
7. Al praticante, a conclusione del periodo formativo, viene rilasciato un attestato di frequenza con eventuale valutazione del praticantato presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 7

Decadenza dal praticantato

1. I praticanti inadempienti possono essere dichiarati decaduti con determinazione del Direttore Generale, sulla base di una relazione predisposta e sottoscritta dal referente e dal Direttore dell'unità organizzativa presso la quale si svolge il praticantato.

TITOLO III

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI SPECIALIZZAZIONE: STAGE PRESSO

L'AUTORITÀ

Articolo 8

Attivazione e finalità dello stage

1. L'Autorità sostiene corsi di specializzazione su tematiche attinenti le proprie attività istituzionali attraverso l'assegnazione di un contributo per l'effettuazione di stage, fino ad un numero massimo di quindici l'anno.
2. Ai fini dell'attività di cui sopra l'Autorità procede, di norma, tramite la stipula di apposite convenzioni stipulate con istituti universitari.
3. La stipula delle convenzioni è effettuata con determinazione del Direttore Generale, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Condizioni per la stipulazione delle convenzioni con gli istituti universitari per l'effettuazione di stage presso l'Autorità

1. Possono essere stipulate convenzioni con istituti universitari nazionali, pubblici o privati, che organizzino corsi di specializzazione aventi i seguenti requisiti:
 - a) i contenuti del corso devono trattare temi attinenti la regolazione nei servizi di pubblica utilità con riguardo agli aspetti economici, giuridici, tecnici e gestionali. Devono essere previste tematiche specifiche attinenti i settori dell'energia elettrica e del gas ed un adeguato periodo di formazione esterna da svolgersi presso gli uffici dell'Autorità;
 - b) l'ammissione al corso deve avvenire sulla base di procedure non discriminatorie improntate a criteri di selettività;
 - c) il corso deve prevedere il superamento di prove di valutazione.
L'Autorità prevede con la convenzione di assegnare agli istituti contributi per il sostentamento degli stagisti durante il periodo di formazione svolto presso gli uffici dell'Autorità.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono, di norma, prevedere:
 - a) la partecipazione dell'Autorità alla definizione del programma didattico del corso di specializzazione, delle procedure di selezione per l'accesso ai corsi;
 - b) l'eventuale partecipazione dell'Autorità alla didattica, attraverso testimonianze ed interventi nell'ambito degli insegnamenti impartiti nel corso di specializzazione;
 - c) l'individuazione del beneficiario dello stage presso l'Autorità, oltre che sulla base delle valutazioni conseguite nell'attività didattica, sulla base dell'insindacabile giudizio espresso dall'Autorità, conseguente ad apposito colloquio del candidato con il Direttore Generale o suo delegato;
 - d) la durata dello stage che comunque non potrà essere superiore a 12 mesi;
 - e) la copertura assicurativa a totale carico dell'istituto universitario;
 - f) l'individuazione di un referente tra i dirigenti o funzionari in servizio presso l'Autorità;
 - g) l'assenza di oneri economici aggiuntivi a carico dell'Autorità;
 - h) la facoltà dell'Autorità di interrompere lo svolgimento dell'attività formativa presso i propri uffici per giustificati motivi.
3. Il contributo per lo stagista può essere assegnato a giovani laureati di età non superiore ai 30 (trenta) anni, di cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell'Unione europea, che abbiano conseguito la laurea con votazione di norma non inferiore a 105/110 (o equivalente) e che siano stati ammessi ai corsi di specializzazione di cui ai commi precedenti.
4. Non possono effettuare lo stage soggetti titolari di altro analogo beneficio già concesso dall'Autorità o che presso la medesima abbiano prestato, a qualsiasi titolo, attività lavorativa .
5. Lo stage non può essere fruito in costanza di rapporto di lavoro a qualsiasi titolo instaurato con altro soggetto, ovvero contestualmente alla fruizione di altro analogo istituto.

6. Lo stagista è tenuto ad attestare prima dell'ingresso in Autorità l'insussistenza di rapporti diretti /indiretti con soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e regolati dall'Autorità stessa.

Articolo 10

Importo del contributo dell'Autorità

1. L'importo massimo del contributo assegnato alle università per ogni singolo stage svolto presso l'Autorità è pari a 1.500 euro mensili, per l'intera durata dello stage.

Articolo 11

Compiti, prerogative e doveri dello stagista

1. Gli stagisti sono tenuti a svolgere le attività formative previste e a predisporre, a conclusione di dette attività, uno studio o una relazione scritta sui temi di riferimento da consegnare all'Autorità.
2. Il periodo di formazione svolto presso gli uffici dell'Autorità avviene sotto la direzione di un tutor designato dall'Autorità medesima. Le modalità di svolgimento dell'attività formativa sono in tal caso regolate sulla base della convenzione stipulata con l'istituto universitario interessato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9.
3. Lo stagista è tenuto a:
 - a) seguire gli indirizzi e le indicazioni fornite dal tutor designato dall'Autorità;
 - b) rispettare le regole comportamentali vigenti presso gli uffici dell'Autorità;
 - c) mantenere l'obbligo di riservatezza in merito a informazioni di cui può venire a conoscenza nel periodo di svolgimento dell'attività presso l'Autorità
4. L'attività formativa svolta presso l'Autorità sarà oggetto di relazione con valutazione scritta da parte del tutor e rimarrà agli atti dell'Autorità stessa.
5. L'essere stati stagisti presso l'Autorità, con valutazione positiva, costituisce titolo nei concorsi banditi dall'Autorità medesima.

TITOLO IV

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Articolo 12

Borse di studio per posti aggiuntivi di dottorato di ricerca

1. L'Autorità si riserva la facoltà di promuovere l'attivazione di posti aggiuntivi di dottorato di ricerca sulla base di apposite convenzioni stipulate con istituti universitari ovvero Enti pubblici di ricerca su tematiche di interesse congiunto, sostenendo i relativi oneri di partecipazione, secondo quanto di seguito indicato.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere:

- a) la partecipazione dell'Autorità alla fase di definizione del tema di ricerca;
 - b) modalità di verifica e controllo da parte dell'Autorità circa l'adozione di procedure non discriminatorie e improntate a criteri di selettività e trasparenza per l'assegnazione dei dottorati;
 - c) lo svolgimento, giusta previsione nel bando di concorso emanato dall'istituto universitario, di un significativo periodo del dottorato, non inferiore di norma ad un'annualità, presso gli uffici dell'Autorità sotto la guida di un supervisore designato dall'Autorità stessa;
 - d) le modalità di pagamento del contributo per l'attivazione di posti aggiuntivi di dottorato di ricerca all'istituto universitario.
3. I posti di dottorato sono messi a concorso sulla base delle disposizioni, requisiti, modalità e criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 13

Oneri economici sostenuti dall'Autorità per l'attivazione di posti aggiuntivi di dottorato di ricerca

1. Gli oneri economici dell'Autorità per l'attivazione di posti aggiuntivi di dottorato di ricerca, consistono nel finanziamento integrale delle borse di studio per la durata del dottorato sulla base degli importi previsti dalla normativa vigente. Eventuali oneri aggiuntivi da riconoscersi all'istituto universitario per effetto dei posti aggiuntivi di dottorato richiesti dall'Autorità dovranno essere definiti in sede di convenzione.

Articolo 14

Svolgimento del dottorato presso l'Autorità - Ruolo e compiti del supervisore

1. Il periodo di svolgimento del dottorato presso gli uffici dell'Autorità si svolge sotto la direzione di un supervisore designato dall'Autorità con competenze nelle tematiche oggetto della ricerca.
2. Il supervisore è tenuto a:
 - a) fornire al dottorando gli indirizzi necessari e l'assistenza, anche tecnica, per lo svolgimento dell'attività di studio e ricerca;
 - b) informare il dottorando circa le norme comportamentali da osservare all'interno degli uffici dell'Autorità relativamente al periodo di attività di studio o ricerca svolta presso l'Autorità medesima;
 - c) segnalare tempestivamente al Direttore Generale eventuali gravi fatti e/o inadempienze che possano configurare l'adozione di particolari provvedimenti;
 - d) predisporre una relazione concernente la valutazione dell'attività del dottorando presso l'Autorità e delle relative capacità di ricerca;
3. La relazione del supervisore viene trasmessa al Direttore Generale.

Articolo 15

Compiti, prerogative e doveri del vincitore del posto aggiuntivo di dottorato

1. I vincitori dei posti aggiuntivi di dottorato finanziati dall'Autorità sono tenuti ad effettuare le attività di ricerca previste dal relativo corso, tra cui lo svolgimento di un significativo periodo del dottorato medesimo, di norma non inferiore complessivamente a un'annualità, presso gli uffici dell'Autorità. I predetti vincitori, inoltre, sono tenuti ad attestare l'insussistenza di rapporti diretti /indiretti con soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e regolati dall'Autorità.
2. Il dottorando è tenuto a:
 - a) seguire gli indirizzi e le indicazioni fornite dal supervisore;
 - b) rispettare le regole comportamentali vigenti presso gli uffici dell'Autorità in cui svolge la propria attività di ricerca;
 - c) mantenere l'obbligo di riservatezza in merito a informazioni di cui può venire a conoscenza nel periodo di svolgimento dell'attività di ricerca.
3. L'essere stati vincitori di posti aggiuntivi di dottorati di ricerca finanziati dall'Autorità costituisce titolo preferenziale nei concorsi pubblici banditi dall'Autorità stessa.

Articolo 16

Assegni di ricerca

1. L'Autorità può supportare, mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attribuzione, da parte di istituzioni nazionali universitarie o di enti pubblici di ricerca, di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca su tematiche di interesse istituzionale dell'Autorità.
2. Destinatari di assegni di ricerca, aventi il sostegno dell'Autorità, possono essere dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico, individuati a seguito di selezione pubblica, che si impegnino a svolgere in tutto o in parte l'attività di ricerca presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. La convenzione con gli istituti universitari o di ricerca deve prevedere, in particolare:
 - a) la partecipazione dell'Autorità alla fase di definizione del tema di ricerca ed, eventualmente, alla selezione dell'assegnista;
 - b) lo svolgimento, giusta previsione nel bando di concorso emanato dall'istituto universitario o di ricerca, di un significativo periodo delle attività di ricerca dell'assegnista, di norma non inferiore al 60% della durata prevista, presso l'Autorità;
 - c) le modalità di sostegno da parte dell'Autorità per l'attivazione di assegni di ricerca e la definizione delle rispettive responsabilità ed oneri connessi all'espletamento delle attività di ricerca dell'assegnista.

Articolo 17

Contributo dell'Autorità per l'assegno di ricerca

1. Il contributo dell'Autorità per l'attivazione di assegni di ricerca consiste nella copertura degli oneri economici relativi alle attività svolte presso l'Autorità in

ragione degli importi previsti dalla normativa vigente e comunque nel limite massimo di euro 25.000 (venticinquemila) per ciascun assegno di ricerca.

2. Le modalità di corresponsione del contributo sono stabilite nella convenzione con l'istituto universitario o di ricerca di cui al precedente articolo.

Articolo 18

Svolgimento dell'assegno di ricerca presso l'Autorità - Ruolo e compiti del coordinatore

1. Il periodo di svolgimento dell'assegno presso gli uffici dell'Autorità si svolge sotto la responsabilità di un coordinatore designato dall'Autorità.
2. Il coordinatore è tenuto a:
 - a) indirizzare e coordinare le attività dell'assegnista, impartendo allo stesso le istruzioni e indicazioni necessarie;
 - b) informare l'assegnista circa le norme comportamentali da osservare all'interno degli uffici dell'Autorità;
 - c) segnalare tempestivamente al Direttore Generale eventuali gravi fatti e/o inadempienze che possano configurare l'adozione di particolari provvedimenti;
 - d) predisporre una relazione concernente la valutazione dell'attività di ricerca dell'assegnista presso l'Autorità e delle relative capacità di ricerca, anche ai fini di un eventuale rinnovo.

Articolo 19

Compiti, prerogative e doveri dell'assegnista di ricerca

1. I destinatari di assegni di ricerca finanziati dall'Autorità sono tenuti ad effettuare le attività per il periodo convenuto presso gli uffici dell'Autorità. I predetti destinatari, inoltre, sono tenuti ad attestare l'insussistenza di rapporti diretti /indiretti con soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e regolati dall'Autorità.
2. L'assegnista è tenuto a:
 - a) seguire gli indirizzi e le indicazioni fornite dal coordinatore nominato dall'Autorità;
 - b) rispettare le regole comportamentali vigenti presso gli uffici dell'Autorità in cui svolge la propria attività di ricerca;
 - c) mantenere l'obbligo di riservatezza in merito a informazioni di cui può venire a conoscenza nel periodo di svolgimento dell'attività di ricerca.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 *Norme transitorie*

1. In fase di prima attuazione dell'istituto del praticantato, l'Autorità si riserva di attivare periodi di praticantato sulla base delle richieste acquisite agli atti dell'Autorità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Nel primo anno di attuazione del presente Regolamento, l'Autorità può finanziare contributi per corsi di specializzazione che prevedano uno stage presso gli uffici dell'Autorità stessa, nel limite massimo di 10, sulla base delle richieste pervenute da parte di istituti universitari nazionali, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 10.

Articolo 21 *Prestiti per gli studi*

1. L'Autorità, al fine di promuovere la formazione professionale con particolare riguardo alla partecipazione a corsi di specializzazione e ai dottorati, si riserva di attivare in via sperimentale forme di prestito comportanti modalità agevolate di restituzione e l'assunzione da parte dell'Autorità, in tutto o in parte, degli oneri economici relativi al pagamento degli interessi sul capitale.
2. A tal fine l'Autorità verifica la possibilità di stipulare convenzioni ad hoc con istituti di credito e con le istituzioni universitarie potenzialmente interessate, ovvero di aderire a convenzioni già in essere, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) assunzione degli oneri corrispondenti, in tutto o in parte, al pagamento degli interessi da parte dell'Autorità;
 - b) restituzione del prestito in un arco temporale predeterminato e successivo al termine del corso di studi ovvero al conseguimento del titolo di studio.
3. I prestiti in argomento potranno essere concessi, di norma, nel caso in cui il prestito sia richiesto per la partecipazione ad un corso di specializzazione su tematiche di interesse per l'Autorità.

Articolo 22 *Norma finale*

1. Il Direttore Generale provvede a dare attuazione alle disposizioni del presente Regolamento, con il supporto del Servizio amministrazione e personale.
2. Il Direttore Generale, presenta periodicamente al Collegio, una relazione informativa circa lo stato di attuazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini e con le forme stabilite con apposita deliberazione del Collegio dell'Autorità.
4. Il Direttore Generale può aggiornare su base annuale gli importi di cui agli articoli 4,10 e 17 del presente Regolamento, sulla base del tasso di inflazione programmato.